



Igino Sorbino  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
iginosorbino@sorbino.191.it

## Norme Professionali

### La costituzione della S.R.L.

La società a responsabilità limitata può essere costituita secondo la tradizionale forma **ordinaria**, oppure **semplificata**, se **i soci sono tutti persone fisiche**: al ricorrere di quest'ultima ipotesi, è possibile accedere ad alcuni benefici (esonero dagli oneri notarili e dai diritti di bollo e segretaria), ma è necessario adottare lo **statuto standard**, le cui clausole sono inderogabili.

#### Normativa di

La disciplina delle s.r.l. è introdotta, nel codice civile, dall'art. 2462 c.c., che stabilisce, al co. 1, la generale limitazione al patrimonio sociale della responsabilità per le **obbligazioni sociali assunte dalla società**. Tale principio ammette, tuttavia, una deroga, prevista dal successivo co. 2, secondo cui in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui **l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona**, questa ne **risponde illimitatamente**, qualora i conferimenti non siano stati effettuati a norma dell'art. 2464 c.c. oppure fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 del codice civile.



Attenzione

La circostanza che un socio disponga, anche soltanto indirettamente, del capitale sociale di una società di capitali non comporta la confusione del patrimonio personale del primo con quello della seconda (Cass. 16.11.2000, n. 14870).

L'art. 9, co. da 13 a 15-ter, del D.L. 28.6.2013, n. 76 (c.d. Decreto Lavoro) ha apportato notevoli modifiche alla disciplina delle **società a responsabilità limitata**, sia con riferimento a quella "**ordinaria**" (art. 2463 c.c.) che a quella **semplificata** (art. 2463-bis c.c.), abrogando altresì la "s.r.l. a capitale ridotto" introdotta dall'art. 44 del D.L. 22.6.2012, n. 83.

**S.R.L.  
Ordinaria**

L'art. 2463 c.c. dispone che la società a responsabilità limitata può essere costituita mediante contratto, ovvero atto unilaterale (c.d. s.r.l. unipersonale). È richiesta, a pena di nullità (artt. 2463, co. 3, e 2332, co. 1, n. 1), c.c.), ovvero ad substantiam, la forma di **atto pubblico**: la medesima disciplina deve essere applicata all'eventuale **contratto preliminare** ed alla procura rilasciata per la costituzione della s.r.l., come peraltro desumibile dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 23.6.1997, n. 5578).

È, quindi, necessario l'intervento di un **notaio** – alla presenza di tutti i soggetti deputati a divenire soci della costituenda s.r.l. – incaricato di assolvere alcuni specifici adempimenti:

- ✓ **operare un controllo di legalità sull'atto costitutivo**, effettuando una verifica formale e sostanziale, accertando altresì l'osservanza delle condizioni prescritte dalla normativa vigente;
- ✓ **redigere l'atto pubblico**, provvedendo, poi, al deposito per l'iscrizione presso il registro delle imprese.



Non è, pertanto, ammessa, a differenza delle s.p.a., la formazione della società tramite l'istituto della pubblica sottoscrizione: conseguentemente, nelle s.r.l. **non ricorre la figura dei soci promotori**, bensì esclusivamente quella dei fondatori.

**Atto  
Costitutivo**

L'art. 2463, co. 2, c.c. stabilisce che l'atto costitutivo della s.r.l. deve riportare almeno le seguenti informazioni (c.d. **contenuto minimo obbligatorio**):

1. il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun **socio**;



La normativa civilistica consente, pertanto, la partecipazione al procedimento costitutivo anche da parte dei **soggetti diversi dalle persone fisiche**, nonché dei residenti in uno Stato differente da quello italiano, purché risulti verificata – preventivamente – la sussistenza del principio di reciprocità. Il criterio in parola non opera, tuttavia, nei confronti dei seguenti soggetti: residenti negli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia); residenti negli Stati rispetto ai quali sono in corso particolari accordi internazionali, come quello di stabilimento, oppure di regolamentazione degli investimenti.

2. la **denominazione**, contenente l'indicazione – anche soltanto mediante sigla – di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la **sede principale** della s.r.l. e le eventuali **sedi secondarie**;



Alla luce della formulazione letterale della norma, il **trasferimento della sede** all'interno del medesimo comune non configura l'ipotesi di modifica dell'atto costitutivo, escludendo dunque la necessità di un'apposita deliberazione di assemblea.

Salvo il caso in cui l'atto costitutivo abbia, originariamente, riportato l'indirizzo completo della sede, e non soltanto l'indicazione del comune

3. l'attività costituente l'**oggetto sociale**, che deve essere lecito, possibile e determinato (ovvero almeno determinabile), in ossequio ai principi generali di cui all'art. 1346 c.c.: in altri termini, non è ammessa l'indicazione di un oggetto sociale generico, come peraltro desumibile dal consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Bologna 8.3.1995, e Trib. Firenze 26.11.1994);



Nota bene

L'oggetto sociale della s.r.l. non può, in ogni caso, essere rappresentato dallo svolgimento di una delle seguenti attività: assicurativa, in quanto riservata agli istituti di diritto pubblico ed alle società per azioni (art. 1883 c.c.); bancaria, il cui esercizio è subordinato, in primo luogo, alla forma giuridica di s.p.a., oppure società cooperativa a responsabilità limitata (art. 14, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385); di intermediazione mobiliare e gestione collettiva del risparmio, ammessa esclusivamente per le società costituite in s.p.a. (artt. 19, co. 1, lett. a), 34, co. 1, lett. a), e 43, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 24.2.1998, n. 358).

4. l'ammontare del **capitale sottoscritto** (non inferiore ad euro 10.000), e quello versato, che non necessita, tuttavia, di una valutazione di congruità – da parte del notaio, in sede di controllo di legittimità dell'atto costitutivo – rispetto all'oggetto che la costituenda s.r.l. si propone di perseguire;



Nota bene

A questo proposito, si segnala, tuttavia, che l'art. 9, co. 15-ter, del D.L. n. 76/2013 ha introdotto la possibilità di costituire la s.r.l. ordinaria con un **capitale inferiore a quello minimo legale di euro 10.000**, purché pari almeno ad un euro, introducendo alcune condizioni nell'art. 2463 c.c., previste dal co. 4 e seguenti della disposizione: **i conferimenti devono essere effettuati in denaro**, per intero, mediante versamento "alle persone cui è affidata l'amministrazione"; l'accantonamento alla riserva legale (art. 2430 c.c.) degli **utili netti**, risultanti dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato, è elevato dal 5% al 20% sino a quando la riserva stessa, unitamente al capitale, non abbia raggiunto l'ammontare di euro 10.000. Tale riserva legale può essere utilizzata esclusivamente per l'imputazione al capitale sociale e la copertura di eventuali perdite, dovendo, però, essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

5. i **conferimenti** di ciascun socio, nonché il valore attribuito ai crediti e beni apportati in natura: a differenza delle s.p.a., è ammesso il conferimento nella forma di prestazioni d'opera o di servizi a beneficio della s.r.l., a norma dell'art. 2464, co. 6, c.c.;
6. la **quota di partecipazione di ciascun socio**, determinabile anche in misura non proporzionale ai conferimenti (art. 2468, co. 2, ultimo periodo, c.c.), ma soggetta ad alcuni divieti. Non può, infatti, essere rappresentata da azioni, né formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art. 2468, co. 1, c.c.);
7. le **norme di funzionamento della società**, con la precisazione di quelle riguardanti l'amministrazione e la rappresentanza;



Nota bene

Sul punto, si riscontra una **differenziazione rispetto alle s.p.a.**, in quanto il contenuto obbligatorio dell'atto costitutivo comprende le norme relative alla ripartizione degli utili, nonché l'indicazione del sistema di amministrazione adottato

e dei soggetti che hanno la rappresentanza della società (art. 2328, co. 2, nn. 7) e 9), c.c.). La distinzione in parola trova fondamento nella diversa disciplina della s.p.a., non rinvenibile nelle s.r.l.: **nelle società per azioni, lo statuto può, infatti, essere rappresentato da un atto separato**, comunque considerato parte integrante dell'atto costitutivo (art. 2328, ultimo co., primo periodo, c.c.), ferma restando la prevalenza delle norme dello statuto su quelle dell'atto costitutivo, se difformi ovvero incompatibili.

8. le **persone a cui è affidata l'amministrazione**, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società;
9. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.



A differenza delle s.p.a. (art. 2328, co. 2, n. 13), c.c.), **non è richiesta l'indicazione della durata della s.r.l.**, che si presume dunque costituita a tempo indeterminato, né il termine entro il quale il socio può esercitare il diritto di recesso.

Quest'ultimo è, infatti, autonomamente disciplinato dall'art. 2473, co. 2, c.c., che riconosce la facoltà del partecipante di sciogliersi dal rapporto sociale, con un preavviso di almeno 180 giorni, salvo che l'atto costitutivo stabilisca un termine maggiore, comunque non superiore ad un anno.

#### Condizioni per la costituzione

Ai fini della costituzione della s.r.l., analogamente alle s.p.a., non è sufficiente la predisposizione del contratto, ovvero dell'atto unilaterale, secondo le suddette modalità, ma è altresì necessario che risultino soddisfatti i seguenti requisiti (artt. 2463, co. 3, e 2329 c.c.):

- ✓ **il capitale sociale è stato interamente sottoscritto;**
- ✓ **è stata rispettata la disciplina speciale dei conferimenti**, dettata dagli artt. 2464 e 2465 c.c., ancorché l'art. 2463, co. 3, c.c. rinvii espressamente alla normativa applicabile alle s.p.a. e, quindi, agli artt. 2342, 2343 e 2343-ter c.c.:
  - Ø l'avvenuto versamento – all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo, con i mezzi di pagamento individuati da quest'ultimo (art. 9, co. 15-bis, lett. a) e b), del D.L. n. 76/2013) – di **almeno il 25% dei conferimenti in denaro**, ovvero il **100% nel caso di costituzione con atto unilaterale** (art. 2464, co. 4, primo periodo, c.c.) o con un capitale inferiore ad euro 10.000;



Il secondo periodo della suddetta disposizione stabilisce, inoltre, che il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una **polizza assicurativa**, ovvero di una **fideiussione bancaria**, con le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il suddetto provvedimento, nonostante siano già trascorsi diversi anni dall'emanazione della norma, non è ancora stato adottato: la facoltà del conferimento sostitutivo del denaro deve, pertanto, ritenersi tuttora inattuabile, come peraltro evidenziato anche dal Comitato dei Notai del Triveneto .

- Ø la presentazione della **relazione di stima sui conferimenti in natura**, redatta da un revisore legale oppure da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, contenente le seguenti informazioni (art. 2465, co. 1, secondo periodo, c.c.): la descrizione dei beni o crediti conferiti; l'attestazione che il valore del conferimento in natura è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo; i criteri di valutazione adottati;



La relazione di stima è redatta da un **soggetto designato dal socio conferente della s.r.l.**, a differenza di quanto previsto dalla disciplina per le s.p.a., che riserva la competenza della nomina al tribunale del circondario della sede sociale.

- Ø sussistono le autorizzazioni e le altre condizioni richieste, in virtù di leggi speciali, per la costituzione della società, in relazione al proprio particolare oggetto.

### S.R.L. semplificata

L'art. 3, co. 1, del D.L. 24.1.2012, n. 1 ha inserito una nuova forma di s.r.l., disciplinata dall'**art. 2463-bis c.c.**, secondo cui la società a responsabilità limitata semplificata può essere formata con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione: conseguentemente, il capitale della s.r.l.s. può essere detenuto da un unico socio oppure da una pluralità di persone fisiche, purché soddisfino il predetto requisito anagrafico. Tale previsione è stata, poi, radicalmente rivista dall'art. 9, co. 13, lett. a), del D.L. n. 76/2013, che ha soppresso il suddetto vincolo anagrafico, con l'effetto che la s.r.l. semplificata **può essere costituita da tutte le persone fisiche**, a prescindere dall'età.

### Atto Costitutivo

La società a responsabilità limitata deve costituirsi mediante atto pubblico, in conformità al **modello standard** tipizzato stabilito con il **D.M. 23.6.2012, n. 138**, e deve indicare:

1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2. la **denominazione sociale** contenente l'indicazione di "società a responsabilità limitata semplificata" e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3. l'**ammontare del capitale sociale**, pari almeno ad euro 1 e inferiore all'importo di euro 10.000 previsto all'art. 2463, co. 2, n. 4), c.c. sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi **esclusivamente in denaro** (Consiglio Notarile di Milano, massima del 5.3.2013 n. 130), ed essere versato all'organo amministrativo. Non sembrerebbe, tuttavia, da escludere che, anche quando il capitale sia inferiore a 10.000 euro, i soci possano attribuire alla società **beni in natura**, ma in tal caso si tratta di qualificare tali apporti che non potrebbero comunque essere imputati a capitale e che, quindi, dovrebbero essere iscritti in apposita riserva (Studio Consiglio Nazionale del Notariato 12.12.2013 n. 892-2013/I, par. 2.2.): deve, tuttavia, essere osservato che – pur non dubitandosi della legittimità di apporti fuori capitale – è discusso tanto il loro **regime giuridico**, quanto la possibilità che questi siano rappresentati anche da beni diversi dal denaro.



La possibilità di apporti in natura fuori capitale presenta, infatti, diversi **profili problematici**, quali, ad esempio, il possibile aggiramento della disciplina della valutazione e stima dei conferimenti.

Nulla esclude, poi, che i soci possano decidere il versamento di un sovrapprezzo in denaro, il cui importo complessivo possa anche superare, se sommato al capitale sociale, la soglia di euro 10.000. Non esiste, infatti, per tali s.r.l., l'obbligo di capitalizzare la società fino all'importo di 10.000 euro

4. le informazioni previste dall'art. 2463, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8), c.c.: l'attività che costituisce l'**oggetto sociale**; la quota di **partecipazione** di ciascun socio; le **norme relative al funzionamento della società**, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza; le persone alle quali è affidata l'amministrazione, e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
5. il luogo e la data di sottoscrizione;
6. gli amministratori, i quali possono anche non appartenere alla compagine sociale. L'art. 9, co. 13, lett. b), del D.L. n. 76/2013 ha, infatti, soppresso l'originaria condizione, stabilita dalla previgente formulazione dell'art. 2463-bis c.c., secondo cui gli amministratori "devono essere scelti tra i soci".

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli **atti**, nella **corrispondenza** della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

L'art. 9, co. 13, lett. b-bis), del D.L. n. 76/2013 ha, inoltre, stabilito che **le clausole del modello tipizzato standard sono inderogabili**: conseguentemente, qualora si dovessero rendere necessarie delle modifiche, la società potrebbe costituirsi esclusivamente nella forma di s.r.l. ordinaria, potendo comunque beneficiare del capitale minimo inferiore ad euro 10.000, ma non delle agevolazioni in materia di esonero dalle spese di costituzione riconosciute alle s.r.l. semplificate. A questo proposito, il **Comitato Triveneto dei Notai** ha osservato che le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l.s. sono inderogabili, mentre **le formule dell'atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo**. Queste ultime appaiono, infatti, inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant'è che risultano incomplete (ad esempio, manca l'intestazione "Repubblica Italiana" e l'espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre che riferite ad un'unica ipotesi tipo (quella dell'atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l'assistenza di testimoni, ecc.).



Nel caso concreto, il notaio rogante potrà dunque **utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà maggiormente opportune**, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali.

Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che non sia necessario adeguarle a disposizioni di leggesopravvenute non ancora recepite dal modello ministeriale (massima R.A.1).

#### Spese di Costituzione

L'art. 3, co. 3, del D.L. n. 1/2012 dispone, inoltre, che, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese delle s.r.l.s. **sono esenti da diritto di bollo e segreteria**, così come **non sono dovuti onorari notarili**.

#### Modifica del modello societario

Il modello di s.r.l. semplificata può essere mutato solo in forza di una formale, espressa, **delibera dei soci** in tal senso, adottata ai sensi dell'art. 2480 c.c. (Comitato Triveneto dei Notai, massima R.A.4). Stante la tipicità di tale modello societario, avente una specifica disciplina normativa incompatibile con altri tipi o modelli societari, è, infatti, da ritenere che non possano sussistere atti o fatti idonei a produrre implicitamente il suo mutamento.



Nota bene

È, inoltre, da ritenere che, qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l'adozione di quello di s.r.l. **ordinaria, non si ponga in essere una "trasformazione" in senso tecnico**, in quanto la s.r.l. semplificata costituisce un sotto tipo della s.r.l. ordinaria, e non un tipo autonomo, essendo soggetta, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest'ultima. Conseguentemente, il mutamento del modello di s.r.l. semplificata in quello di s.r.l. ordinaria avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., mentre in tutti gli altri casi di mutamento del tipo troverà sempre applicazione la disciplina legale sulle trasformazioni

#### S.R.L. a capitale ridotto

L'art. 44, co. 1-4, del D.L. n. 83/2012 aveva introdotto una nuova forma – accanto a quella ordinaria e semplificata – di società a responsabilità limitata, ovvero a capitale ridotto. In primo luogo, il co. 1 della disposizione stabiliva che, fermo restando quanto previsto dall'art. 2463-bis c.c. in materia di s.r.l.s., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto poteva essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che avessero compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

Tale disciplina è stata **abrogata** dall'art. 9, co. 14, lett. a), del D.L. n. 76/2013, prevedendo altresì, al successivo co. 15, che le s.r.l. a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese entro il 29 giugno 2013 sono qualificate come "società a responsabilità limitata semplificata".



Nota bene

È stato, invece, **modificato il co. 4-bis dell'art. 44 del D.L. n. 83/2012**, per effetto del quale – al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori – il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni

agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

Alla luce dell'automatica riqualificazione in s.r.l. semplificata della società a responsabilità limitata originariamente costituitesi come "s.r.l.c.r.", si riepilogano le principali caratteristiche di quest'ultima, **formatasi entro il 29 giugno 2013**.

#### Atto Costitutivo

L'atto costitutivo doveva essere redatto per atto pubblico e doveva indicare gli elementi di cui all'art. 2463-bis c.c., ma "per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci".

Doveva riportare, come anticipato, alcune informazioni richieste dall'art. 2463-bis, co. 2, c.c. per la s.r.l. semplificata:

1. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2. la denominazione sociale contenente l'indicazione di "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3. l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad euro 1 e inferiore all'importo di 10.000 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento doveva farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4. le informazioni previste dall'art. 2463, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8), c.c.: l'attività che costituisce l'oggetto sociale; la quota di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza; le persone alle quali è affidata l'amministrazione, e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
5. il luogo e la data di sottoscrizione.

#### Spese di Costituzione

A differenza della s.r.l.s., che – ai fini della propria costituzione – non richiede il pagamento di oneri notarili, imposte di bollo e spese di segreteria, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto ha dovuto sostenere tutte le **spese tipiche di costituzione**. In altri termini, la s.r.l. a capitale ridotto non ha beneficiato di **nessuna agevolazione**, né per ciò che concerne gli oneri notarili, e neppure in relazione alle imposte di bollo e spese di segreteria, equiparandosi in tal senso a qualsiasi società a responsabilità limitata tradizionale.

In conclusione, per effetto delle novità introdotte dal Decreto Lavoro, allo stato attuale esistono, nell'ordinamento italiano, **due diversi tipi di s.r.l.:**

- ✓ **ordinaria**, rivolta a tutti coloro i quali vogliono intraprendere una attività mediante la costituzione di una società di capitali, evitando le forme più complesse della s.p.a. e s.a.p.a.;
- ✓ **semplificata**, rivolta alle sole persone fisiche, con una struttura snella e senza particolari costi, sia in termine di capitale che di costituzione e gestione.



	<b>S.R.L. ORDINARIA</b>	<b>S.R.L. SEMPLIFICATA</b>
<b>Riferimento normativo</b>	<b>Artt.2642 e ss. Cc</b>	<b>Art.2643 – bis cc</b>
<b>Caratteristiche dei soci</b>	Persone fisiche e non: è ammessa la forma della s.r.l. a socio unico od unipersonale.	Solo persone fisiche: è ammessa la forma della s.r.l. a socio unico od unipersonale.
<b>Capitale sociale</b>	Minimo legale di euro 10.000, con versamento immediato del 25% dei conferimenti in denaro, mentre quelli in natura devono essere integralmente eseguiti. È consentita la costituzione con un capitale inferiore, da versarsi per intero, ma ciò comporta un maggiore accantonamento (20%) a riserva legale degli utili netti di bilancio.	Da euro 1 ad euro 9.999,99: deve essere sottoscritto e versato interamente all'organo amministrativo, in denaro, alla data della costituzione.
<b>Atto Costitutivo</b>	L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463 c.c.), e può contenere clausole specifiche.	L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463-bis c.c.), in conformità al modello standard stabilito dal D.M. n. 138/2012.
<b>Amministratori</b>	L'amministrazione è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci.	Gli amministratori della società non devono necessariamente essere scelti tra i soci.
<b>COSTI INIZIALI DI COSTITUZIONE *</b>		
<b>PEC</b>	€ 10,00	€ 10,00
<b>Atto Costitutivo</b>	€ 1.000,00 *	€ 0,00
<b>Imposta di Registro</b>	€ 200,00	€ 200,00
<b>Diritto camerale</b>	€ 120,00	€ 120,00
<b>Tassa Vidimazione Libri sociali</b>	€ 309,87	€ 309,87
<b>Bollatura libri sociali</b>	€ 100,00	€ 100,00
<b>Parcella Commercialista</b>	€ 300,00 *	€ 200,00
<b>Inizio Attivita' CCIAA</b>	€ 30,00	€ 30,00

\* costi medi i compensi sono suscettibili di variazioni in presenza di SRL più o meno strutturate

COSTI FISSI ANNUALI		
	S.R.L. ORDINARIA	S.R.L. SEMPLIFICATA
Diritto Camerale	€ 200,00	€ 200,00
Tassa Vidimazione Libri sociali	€ 309,87	€ 309,87
Rinnovo PEC	€ 10,00	€ 10,00
Diritti e spese deposito bilancio	€ 127,60	€ 127,60
Parcella Commercialista	€ 3.000,00 *	€ 3.000,00 *

\*costo medio il compenso è suscettibili di variazioni in presenza di svariati fattori

A questi costi ( indicativi ) devono essere aggiunti quali costi fissi quelli attinenti le imposte :

- IRES pari al 24% dell'utile indicato in dichiarazione;
- IRAP pari al 4 % circa sul valore aggiunto come risultante dalla dichiarazione annuale;
- Contributi previdenziali INPS dei soci ( all'occorrenza ), che ammontano a circa 3.600 euro annui per singolo socio;
- Il versamento del premio INAIL, che cambia in base alla natura dell'attività svolta .

#### Rinvio alla disciplina delle S.R.L. ordinarie

Con riferimento agli aspetti non espressamente disciplinati dall'art. 2463-bis c.c., l'ultimo co. della disposizione stabilisce che trovano applicazione, **in quanto compatibili**, quelle generali dettate per le società a responsabilità limitata, contenute nel libro V, titolo V, capo VII, del codice civile. Si riportano, pertanto, di seguito quelle comuni relative al procedimento costitutivo.

#### Deposito dell'atto costitutivo

Il rispetto dei criteri sin qui delineati, riguardanti il contenuto minimo dell'atto costitutivo e l'osservanza delle condizioni per la costituzione, comporta l'obbligo, in capo al **notaio** che ha ricevuto l'atto, di provvedere – a norma degli artt. 2463, co. 3, e 2330, co. 1, c.c. – al deposito entro 20 giorni, presso l'ufficio del **registro delle imprese** nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando altresì la documentazione comprovante la **sussistenza delle condizioni previste per la costituzione**: il versamento dei conferimenti in denaro nei termini di legge; la relazione di stima sui conferimenti in natura; le autorizzazioni richieste per la costituzione della società.



Nota bene

Nel caso il cui **il notaio non provveda**, e gli **amministratori** siano inerti, l'adempimento costitutivo può essere assolto da **ciascun socio**, a spese della società (artt. 2463, co. 3, e 2330, co. 2, c.c.).

Qualora la società istituisca **sedi secondarie**, ovvero unità operative caratterizzate da una stabile rappresentanza, un estratto dell'atto costitutivo deve, inoltre, essere depositato presso il registro delle imprese del luogo di tali sedi secondarie, entro 30 giorni dalla loro istituzione (artt. 2463, co. 3, e 2330, ultimo co., c.c.).

#### Iscrizione della società

In sede di deposito dell'atto costitutivo, deve essere contestualmente richiesta l'iscrizione della società presso il registro delle imprese (artt. 2463, co. 3, e 2330, co. 3, primo periodo, c.c.). L'art. 9 del D.L. 31.1.2007, n. 7 ha introdotto la "**Comunicazione unica per la nascita dell'impresa**", che consente di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi presso il registro delle imprese, rilevando – in presenza dei necessari presupposti di legge – **anche ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali**.

Nella domanda di iscrizione al registro delle imprese deve, inoltre, essere indicato un **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, ovvero – come prescritto dall'art. 16, co. 6, del D.L. 29.11.2008, n. 185 – uno analogo, "basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio o della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali".

Tale adempimento viene assolto, in particolare, mediante la compilazione del riquadro 5 del Modello S1.

#### Controllo del registro delle imprese

La domanda di iscrizione viene, poi, **verificata dal registro delle imprese**, tenuto ad accertare la regolarità della documentazione prodotta, e conseguentemente:

- Ø iscrivere la s.r.l. nel registro delle imprese, in caso di **esito positivo**;
- Ø comunicare al richiedente, mediante lettera raccomandata (art. 2189, co. 3, primo periodo, c.c.), il **riscontro negativo** del controllo e, quindi, il rifiuto all'iscrizione della società. Avverso tale provvedimento è, in ogni caso, ammesso il ricorso, entro 8 giorni, avanti il giudice del registro, che decide con decreto.  
L'atto del giudice del registro è **reclamabile**, entro 15 giorni dalla comunicazione, avanti il tribunale, il cui provvedimento deve essere, poi, riferito all'ufficio entro due giorni dal deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2192, ultimo co., c.c.), nei due giorni successivi.

#### Effetti della iscrizione

L'accoglimento della domanda di iscrizione nel registro delle imprese determina, in capo alla s.r.l., l'**acquisto della personalità giudica**: in altri termini, l'iscrizione ha efficacia costitutiva della società, e determina il momento a partire dal quale possono essere emesse le quote.

Nel caso in cui, **prima della data di iscrizione**, siano state compiute **operazioni in nome della società**, della loro esecuzione ne **rispondono solidalmente ed illimitatamente** i seguenti soggetti (artt. 2463, co. 3, e 2231, co. 2 e 3, c.c.):

- Ø coloro che hanno agito;
- Ø il socio unico fondatore;
- Ø i soci che, nell'atto costitutivo ovvero con atto separato, hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Qualora, **successivamente all'iscrizione**, l'**assemblea dei soci ratifichi** – anche soltanto in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, comprendente il relativo debito (Cass. 27.2.2001, n.

2832) – una delle suddette operazioni, **la corrispondente responsabilità si trasferisce in capo alla società**, sostituendo coloro che hanno originariamente agito (artt. 2463, co. 3, e 2331, co. 3, c.c.). In mancanza, i terzi non possono eccepire nulla s.r.l., ferma restando la responsabilità solidale dei suddetti soggetti (coloro che hanno agito, socio unico fondatore e soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione).

*Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti*